REGIME TRANSITORIO

INAPPELLABILITA'

SENTENZE DI NON LUOGO A PROCEDERE

SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE

Articolo 425 c.p.p., come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera d), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.

3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti ***non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna***.

4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.

IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE

Articolo 428 c.p.p., come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera m), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

1-3-*ter (omissis....)*

3-*quater*. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a ***reati puniti*** con la sola pena ***pecuniaria*** o con pena alternativa.

Inappellabili anche le sentenze di nlp relative a **DELITTI** puniti con la pena della **MULTA** o con **PENA ALTERNATIVA**

In assenza di una specifica disposizione transitoria, si sarebbero potute porre questioni interpretative dal punto di vista intertemporale.

«TEMPUS REGIT ACTUM»

DOTTRINA → *«il rispetto del principio tempus regit actum postula che la perfezione e l'efficacia dell'atto di impugnazione siano valutate **facendo riferimento alla normativa vigente al momento in cui lo stesso è stato proposto***»

GIURISPRUDENZA → l'**atto** cui si ricollega il principio in questione è quello dotato, nell'ambito dell'iter processuale, di **autonomia** e **funzione autoreferenziale**; l'atto di impugnazione, destinato a dare avvio al grado successivo di giudizio, investendo il giudice competente, possiede detti requisiti; tuttavia, "*lo stesso è la risultante di un'attività preparatoria più lunga, avviata col sorgere del diritto di impugnare, che è strettamente collegato alla pronuncia della sentenza*" (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236535-236539). Peraltro, il regime di impugnabilità di una sentenza non può essere condizionato da elementi meramente aleatori (tempestività o meno del deposito della stessa, puntualità degli adempimenti di cancelleria, iniziativa più o meno tempestiva della parte interessata), sicchè si è ritenuto di far riferimento all'atto costituito dal **PROVVEDIMENTO IMPUGNATO, ed al momento del suo perfezionamento, ai fini della valutazione della facoltà di impugnazione, della sua estensione, nonché dei modi e dei termini per esercitarla;** «*laddove non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum richiede di **far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato***(ibidem).

Recependo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, si è previsto:

- **inappellabilità per le sentenze di NLP relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa** si applica alle sentenze **emesse** dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, vale a dire **DOPO IL 30 dicembre 2022**;
- per le **sentenze di NLP emesse PRIMA DEL 30 dicembre 2022**, continuerà a trovare applicazione l'art. 428 comma 3-*quater* nel testo vigente prima della modifica: **inappellabilità soltanto se relative a contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda o con pena alternativa**.

«Articolo 88-*ter* del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 30 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2022, n. 199.

(Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto».

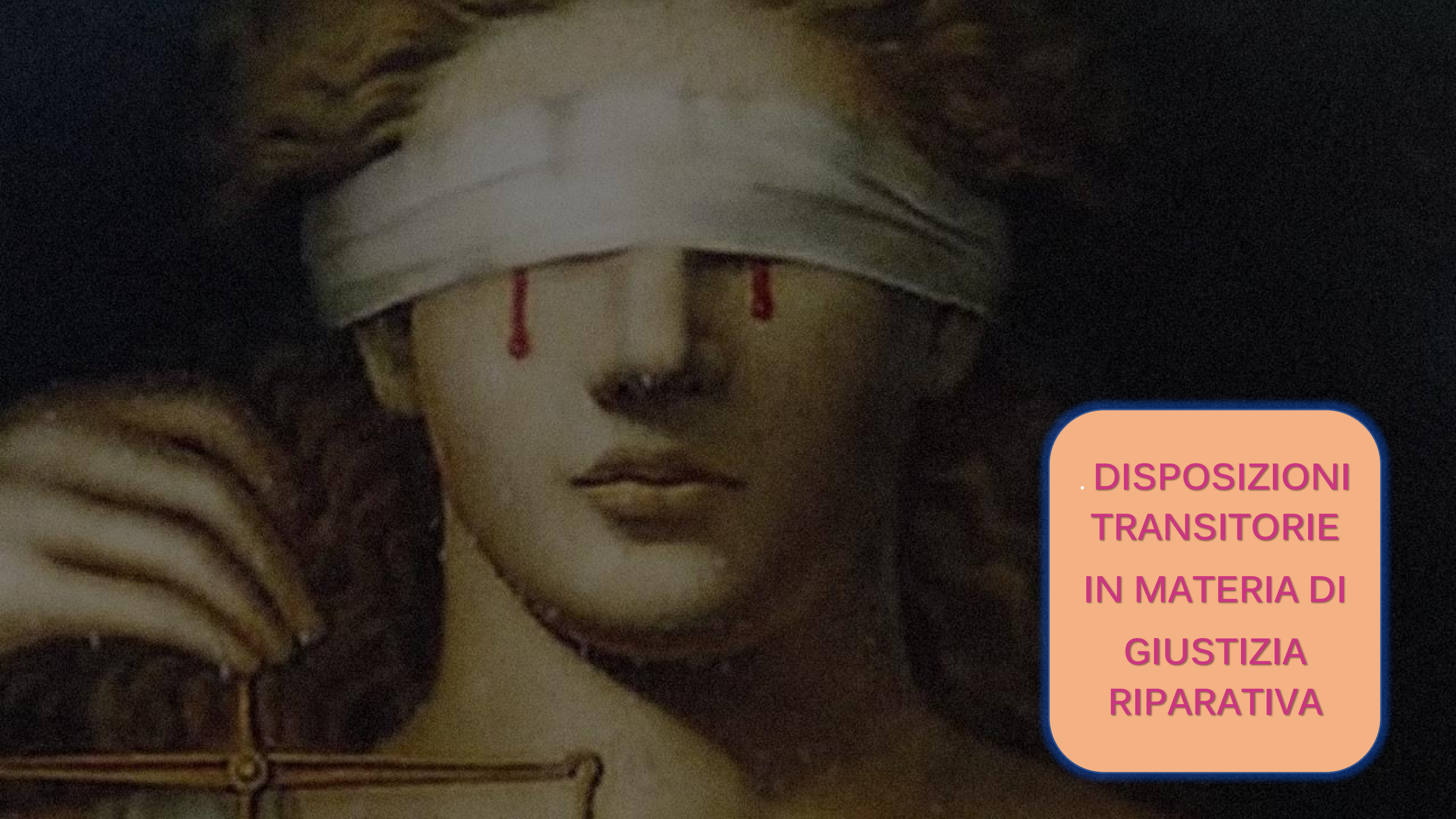

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

. **GIUSTIZIA RIPARATIVA** : PROGRAMMA AL QUALE PARTECIPANO LIBERAMENTE, IN MODO CONSENSUALE, ATTIVO E VOLONTARIO, LA VITTIMA DEL REATO, LA PERSONA INDICATA COME AUTORE DELL'OFFESA E ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI ALLA COMUNITA', CHE, CON L'AIUTO DEL MEDIATORE, CERCANO DI RISOLVERE LE QUESTIONI DERIVANTI DAL REATO (ART. 42 d. lvo 150/2022)

I PROGRAMMI TENDONO A PROMUOVERE IL RICONOSCIMENTO DELLA VITTIMA DEL REATO, LA RESPONSABILIZZAZIONE DELLA PERSONA INDICATA COME AUTORE DELL'OFFESA E LA RICOSTITUZIONE DEI LEGAMI CON LA COMUNITA' (ART. 43 d. lvo 150/2022)

PARTECIPANTI
(articoli 42 e 45 decreto legislativo n. 150/2022)

Vittima del reato: persona fisica che ha subito un danno dal reato e il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona

Persona indicata come autore dell'offesa:

- Persona indicata come tale dalla vittima anche prima della proposizione della querela;
- Persona sottoposta alle indagini;
- Imputato;
- Persona sottoposta a misura di sicurezza personale;
- Persona condannata con pronuncia irrevocabile;
- Persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto di condizioni di procedibilità o intervenuta causa estintiva del reato

Soggetti appartenenti alla Comunità: familiari, persone di supporto, enti e associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, enti locali o altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali

Chiunque vi abbia interesse

MEDIATORE ESPERTO
terzo imparziale, adeguatamente formato, inserito nell'apposito elenco
(artt. 42, 59 e 60 d. lvo 150/2022)

Titolo di studio non inferiore alla **laurea triennale**, conseguita in qualsiasi classe di laurea, all'esito del relativo corso di studio

Qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa conseguita mediante il **superamento della prova finale teorico-pratica dei corsi di formazione iniziale**

Inserimento nell'elenco istituito presso il Ministero della giustizia, con funzione abilitante

Frequenza dei corsi di **formazione continua**

SERVIZI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

(artt. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 d. lvo 150/2022)

- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**
- **CONFERENZA NAZIONALE**
- **CONFERENZA LOCALE**
- **CENTRI PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

→ coordina a livello nazionale i servizi per la GR (avvalendosi della Conferenza nazionale)

→
- programma le risorse
- stabilisce ogni anno la quota dell'apposito fondo istituito nello stato di previsione da trasferire agli enti locali per il funzionamento dei centri
- finanzia gli interventi necessari a garantire i LEP delle prestazioni di GR

→ propone i LEP

→ monitora e vigila sui servizi erogati

CONFERENZA LOCALE

- presso ciascun distretto di Corte di appello
- convocata annualmente e coordinata dal Ministro della Giustizia o da un suo delegato

PARTECIPANTI (attraverso rappresentante)

- Ministero della Giustizia
- Regioni o Province autonome sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello
- Province o Città metropolitane sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello
- Comuni, sedi di uffici giudiziari, compresi nel distretto di Corte di appello
- ogni altro Comune, compreso nel distretto di Corte di appello, presso il quale sono in atto esperienze di GR

- effettua ricognizione delle esperienze di GR in atto
- sente gli esperti della conferenza nazionale, il Presidente della Corte di appello, il Procuratore generale, il Presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati del Comune sede dell'ufficio di Corte di appello
- individua uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa

CENTRI PER LA GR

istituiti presso gli enti locali e gestiti dagli stessi

assicurano nello svolgimento dei servizi i LEP

il personale
deve possedere la qualifica di mediatore esperto
deve essere inserito nell'elenco

I Centri possono avvalersi di mediatori esperti dell’ente locale
Possono dotarsi di mediatori esperti:

- **mediante la stipula di contratti di appalto (ex articoli 140 ss. del decreto legislativo n. 50/16)**
- **avvalendosi di enti del terzo settore (ex articolo 55 del decreto legislativo n. 117/17)**
- **mediante una convenzione (ex articolo 56 del decreto legislativo n. 117/17)**

TEMPISTICA

- le Conferenze locali hanno sei mesi di tempo dal 30.12.2022 per strutturare il sistema dei Centri, ex articolo 92, comma 1, decreto legislativo n. 150/2022.

- contemporaneamente, il Ministero istituirà l'elenco dei mediatori esperti in programmi di GR e vi inserirà i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 93 del decreto stesso, in modo che gli enti locali possano attingere ad un bacino di esperienze di comprovata qualità

LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

NON POTRA' ESSERE DISPONIBILE

PRIMA DEL 30.06.2023

Articolo 92, comma 2-bis, decreto legislativo n. 150/22

Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all'articolo 7, comma 1, lettera c), all'articolo 13, comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all'articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all'articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all'articolo 25, comma 1, lettera d), all'articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all'articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all'articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all'articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all'articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all'articolo 41, comma 1, lettera c), all'articolo 72, comma 1, lettera a), all'articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), **si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.**

TUTTE LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 2022 CHE DISCIPLINANO L'INNESTO DEL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA:

- nel diritto penale sostanziale
- nel procedimento penale (anche dinanzi al giudice di pace)
- nella fase di esecuzione della pena
- nel procedimento penale minorile
- nella fase di esecuzione della pena per i minorenni

SI APPLICHERANNO DOPO LO SPIRARE DEL TERMINE DI SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE

DELLO STESSO DECRETO LEGISLATIVO

(dal 1 LUGLIO 2023)

ELEMENTI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO SISTEMA GR

- **professionalità mediatore iscritto nell'elenco**
- **recupero competenze già esistenti sul territorio**
- **omogeneità servizi di GR, dislocati sul territorio nazionale ed organizzati in forma di servizio pubblico**
- **garanzia di accesso gratuito al programma di GR**

SARANNO DISPONIBILI NON PRIMA DEL 1.07.2023

nel frattempo……

molteplici esperienze di mediazione penale già esistenti sul territorio, non regolamentate

+

spinta culturale di respiro internazionale (volta a favorire tali forme di riduzione o risoluzione del conflitto e delle ferite create dal fatto connotato da disvalore penale)

↓

RISCHIO

richiesta AL GIUDICE di valutazione dello svolgimento di percorsi di MEDIAZIONE PENALE prima

che sia operativa la struttura pubblica quale fonte privilegiata di erogazione di servizi di vera e propria GIUSTIZIA RIPARATIVA

RINVIO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RICADUTE SUL PROCESSO SODDISFA MOLTEPLICI ESIGENZE

1. gli istituti di diritto penale e sostanziale devono essere fruibili nell'ambito del sistema di garanzie costruito dalla riforma, nel rispetto dei diritti di coloro che vogliono accedere ai programmi di giustizia riparativa;
2. l'autorità giudiziaria, in sede di adozione del provvedimento di invio, deve poter fare affidamento su strutture pubbliche e su mediatori qualificati secondo il programma formativo delineato dalla riforma;
3. si garantisce affidabilità ed uniformità alle esperienze di giustizia riparativa capaci di avere effetti sul processo penale.

ISTITUTI DI DIRITTO PENALE SOSTANZIALE

articolo 1, comma 1, lett. b), lett. h), n. 2), lett. l) del decreto

-circostanza attenuante comune correlata all'aver l'imputato partecipato a un programma di giustizia riparativa conclusosi con esito riparativo (articolo 62, comma primo, n. 6, codice penale)

-remissione tacita di querela laddove il querelante abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa che si sia concluso con un esito riparativo, i cui eventuali impegni comportamentali siano stati apprezzati dal giudice come rispettati (articolo 152, terzo comma, n. 2, codice penale)

-sospensione condizionale della pena, nell'eventualità in cui il colpevole abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa conclusosi con esito riparativo, qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e che non sia stata ancora pronunciata la sentenza di primo grado (articolo 163, ultimo comma, codice penale)

INVIO DEGLI INTERESSATI, DA PARTE DEL GIUDICE, AL CENTRO PER LA GR

articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto

art. 129-*bis* c.p.p., il giudice deve, su richiesta o anche di propria iniziativa, inviare i soggetti interessati – ossia l'imputato o l'indagato e la vittima del reato, ove individuata – al Centro per la giustizia riparativa di riferimento;

articolo 41, comma 1, lett. c), del decreto individua il giudice competente all'invio, nei momenti di passaggio di fase processuale

DISCIPLINA DEGLI AVVISI

articoli: 5, comma 1, lett. e), n. 5), lett. f); 13, comma 1, lett. a); 18, comma 1, lett. c), n. 2); 19, comma 1, lett. a); 22, comma 1, lett. e), n. 3), lett. f), lett. l), n. 2); 23, comma 1, lett. a), n. 2), lett. n), n. 1); 25, comma 1, lett. d); 28, comma 1, lett. b), n. 1), lett. c); 32, comma 1, lett. b), n. 1), lett. d); 34, comma 1, lett. g), n. 3), del decreto:

nelle varie fasi del procedimento penale, OBBLIGATORIA INFORMAZIONE DELLA FACOLTÀ, PER LA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI, SIN DAL PRIMO CONTATTO CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE, DI ACCEDERE AI PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA;

avviso ANCHE ALLA PERSONA OFFESA, nonché ALLA VITTIMA, se persona differente (danneggiato dal reato), con tutte le garanzie previste dalla disciplina

MESSA ALLA PROVA

articolo 29, comma 1, lett. a), n. 4), del decreto

INSERIMENTO DELLO SVOLGIMENTO DI PROGRAMMI DI GR NEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO finalizzato alla sospensione del procedimento con MESSA ALLA PROVA.

GR IN FASE ESECUTIVA

articolo 38, comma 1, lett. a), n. 2), lett. c), del decreto

le GARANZIE INFORMATIVE VENGONO ESTESE ALLA FASE DELL'ESECUZIONE della pena

articolo 78, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c), n. 2), del decreto

È FAVORITO NEI CONFRONTI DEI CONDANNATI E DEGLI INTERNATI IL RICORSO A PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA, VALUTABILI ANCHE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA

PROCEDIMENTO MINORILE

articoli 83, comma 1, 84, comma 1, lettere a) e b), del decreto
ESTENDONO NEL PROCEDIMENTO A CARICO DEI MINORENNI E NELLA RELATIVA FASE DI ESECUZIONE DELLA PENA L'APPLICABILITA' DI TUTTI I NUOVI ISTITUTI

PROCEDIMENTO DAVANTI AL GDP

articolo 72, comma 1, lett. a), del decreto il GIUDICE DI PACE, PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE tra le parti nei casi di reati perseguibili a querela, PUÒ AVVALERSI DEI CENTRI PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISCRIZIONE NEL CASELLARIO GIUDIZIALE DI PROVVEDIMENTI DI CONDANNA ALLE SANZIONI SOSTITUTIVE

REGIME TRANSITORIO

Articolo 97-*bis* del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'articolo 5-*terdecies* del decreto-legge 30 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive.

1. Ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: «casellario giudiziario», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «casellario giudiziale».

Articolo 3, comma 1, lett. g), D.P.R. n. 313/2002

TESTO ATTUALE

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

...omissis...

g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle PENE sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 66, terzo comma, e 72, QUARTO COMMA, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

g-*bis*) i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 71, 102, 103 e 108 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

- provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle PENE sostitutive;
- provvedimenti di conversione a seguito di revoca della semilibertà della detenzione domiciliare (da parte del magistrato di sorveglianza) o del lavoro di pubblica utilità (da parte del giudice della cognizione) –articolo 66, terzo comma, L. 689/81-;
- provvedimenti di conversione della pena sostitutiva a seguito di condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso durante l'esecuzione della stessa – articolo 72, quarto comma, L. 689/81-;
- provvedimenti di conversione in lavoro di pubblica utilità sostitutivo o in detenzione domiciliare sostitutiva della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva per mancato pagamento -articolo 71, L. 689/81-;
- provvedimenti di conversione delle pene pecuniarie principali per mancato pagamento -articolo 102, L. 689/81-;
- provvedimenti di conversione in lavoro di pubblica utilità sostitutivo o in detenzione domiciliare sostitutiva della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato -articolo 103, L. 689/81-;
- provvedimenti di conversione della pena pecuniaria (anche sostitutiva di una pena detentiva) in pena detentiva per inosservanza delle prescrizioni -articolo 108, L. 689/81-;
- provvedimenti di conversione delle pena pecuniaria adottati dal giudice di pace -articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274-

Articolo 3, comma 1, lett. g), D.P.R. n. 313/2002

TESTO PREVIGENTE

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

...omissis...

g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle SANZIONI sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'articolo 66, terzo comma, e all'articolo 108, TERZO COMMA, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle SANZIONI sostitutive;
- provvedimenti di conversione a seguito di revoca della semidetenzione o della libertà controllata (da parte del magistrato di sorveglianza)–articolo 66, terzo comma, L. 689/81-;
- provvedimenti di conversione della libertà controllata conseguente a conversione della pena multa o dell'ammenda in multa o ammenda per inosservanza delle prescrizioni - articolo 108, L. 689/81-

ULTRATTIVITÀ DELLA PREVIGENTE DISCIPLINA DELLE ISCRIZIONI NEL CASELLARIO GIUDIZIALE

- consente l'iscrizione di provvedimenti riguardanti le sanzioni sostitutive:

1. già emessi ma non ancora registrati;
2. da emettersi in futuro, applicando a titolo di *lex mitior* le previgenti disposizioni della legge n. 689 del 1981;

- esclude l'applicabilità ai provvedimenti già iscritti della disposizione dell'articolo 44 del testo unico sul casellario giudiziale («L'ufficio centrale elimina dal sistema tutte le iscrizioni esistenti incompatibili con quelle previste dal testo unico»)